



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Decisione n. 102/2025/SRCPIE/PARI

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente Aggiunto
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nell'udienza pubblica del 16 luglio 2025

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024.

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e relativi allegati;

VISTO il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e in particolare l'articolo 20;

VISTO l'articolo 1, commi 527, 527bis, 527ter e 527quater, della legge 30 dicembre 2023 n. 213;

VISTE le sentenze della Corte costituzionale n. 181/2015 in data 23 luglio 2015 e n. 87/2024 in data 14 maggio 2024;

VISTO il Disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale e presentato in data 30 aprile 2025 n. 87 relativo al "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" della Regione Piemonte, con il quale è stata adottata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto del patrimonio) per l'esercizio finanziario 2024, e i successivi emendamenti presentati in Consiglio Regionale, con particolare riferimento a quelli presentati in data 15 luglio 2025;

VISTE le Leggi Regionali: n. 35 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024*"; n. 9 del 26 marzo 2024, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2024-2026*"; n. 20 del 1° agosto 2024, avente ad oggetto "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026*"; n. 21 del 2 agosto 2024, avente ad oggetto "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023*"; n. 29 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025*";

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale (in prosieguo, D.G.R.) n. 6-3724 del 27 luglio 2016, avente ad oggetto "*Modifica della D.G.R. n. 1 - 2498 del 24 novembre 2015 "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011" in attuazione della Delibera n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte - e adempimenti conseguenti*", e n. 1-3859 del 1° settembre 2016, avente ad oggetto "*Proposta di modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale 118-45411, 119-45412 del 22 dicembre 2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29.12.2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015*", nonché la D.G.R. n. 44-1007 del 14 aprile 2025, inerente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio regionale (in prosieguo, D.C.R.) n. 260-10863 del 13 marzo 2018, n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 e n. 120-3140 del 18 febbraio 2021, inerenti

ai piani di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, nonché la D.C.R. n. 305-26515 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Documento Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) per gli anni 2024-2026 e la D.C.R. n. 309-27527 del 19 dicembre 2023 riguardante la Nota di aggiornamento del D.E.F.R.;

VISTA la D.C.R. n. 202-8317 del 20 aprile 2022 relativa all'ultimo aggiornamento del piano di rientro del disavanzo ordinario al 31.12.2014, del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e del disavanzo da appostazione del Fondo Anticipazioni Liquidità;

VISTA la deliberazione n. 93 del 16 aprile 2025, avente ad oggetto *"Proposta al Consiglio Regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2024"*, con cui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ha approvato la proposta di rendiconto 2024 del Consiglio medesimo, comprensiva del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale, nonché della relazione illustrativa sulla gestione;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori della Regione Piemonte sulla proposta di legge relativa al rendiconto generale per l'anno finanziario 2024, rilasciato in data 22 giugno 2025, ai sensi dell'art. 40-quater della L.R. n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'art. 68, punto 1 dello Statuto della Regione Piemonte, nel quale, fermi i rilievi, le considerazioni e le proposte formulati nel corpo del parere medesimo, i Revisori attestano *"la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 alle risultanze della gestione [...]"*;

VISTA l'ordinanza n. 41 del 26 giugno 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato l'odierna udienza pubblica per la decisione sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, intervenuto nel corso dell'istruttoria e, in particolare, nell'udienza camerale del 10 luglio 2025 in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2024;

UDITE, nell'odierna udienza pubblica, le relazioni del Presidente e dei Magistrati relatori, la requisitoria del Procuratore regionale, V.P.G. Cons. Letizia DAINELLI, l'intervento del Presidente della Giunta regionale, On. Alberto CIRIO e dell'Assessore regionale alla Sanità, on. Federico RIBOLDI, nonché le conclusioni del Procuratore regionale recanti la richiesta di dichiarazione di regolarità del rendiconto, fatti salvi i rilievi, le precisazioni e le considerazioni contenute nella propria relazione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con nota del 21 maggio 2025 (prot. interno 3981 del 21 maggio 2025) la Regione Piemonte ha trasmesso a questa Sezione, ai fini del giudizio di parificazione, il Disegno di

legge, approvato dalla Giunta Regionale e presentato in data 30 aprile 2025 (D.D.L. n. 87/2025 - "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024*") completo del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico e della relazione sulla gestione di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011;

Con note del 30 maggio 2025 (prot. interno 4212 del 30 maggio 2025), 13 giugno 2025 (prot. interno 4712 del 16 giugno 2025), 14 luglio 2025 (prot. interno 5323 del 14 luglio 2025) e 15 luglio 2025 (prot. interno 5342 e 5343) la Regione Piemonte ha trasmesso a questa Sezione, gli emendamenti al Disegno di legge 87/2025 presentati dalla Giunta Regionale;

Questa Sezione regionale di controllo, terminata l'istruttoria e le verifiche di competenza, con deliberazione n. 95/2025/PARI del 26 giugno 2025 ha approvato la proposta di relazione sul rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, e ha trasmesso la stessa all'Amministrazione e al Procuratore regionale.

Con ordinanza n. 40/2025 del 26 giugno 2025 il Presidente ha fissato per il successivo 10 luglio 2025 apposita udienza camerale al fine di garantire il contraddittorio sulla proposta di relazione.

L'Amministrazione ha depositato le proprie osservazioni in data 7 luglio 2025, che sono state illustrate nell'udienza camerale di contraddittorio del 10 luglio 2025, alla quale hanno partecipato la Procura regionale e i Rappresentanti dell'Amministrazione.

In tale sede, la Procura regionale non ha formulato osservazioni sulla proposta di relazione, né sulle controdeduzioni dell'Amministrazione.

Nelle more della celebrazione del successivo giudizio di parifica, in date 14 e 15 luglio 2025, l'amministrazione regionale ha presentato emendamenti correttivi al DDL, con i quali, tra le altre cose, è stato variato l'ammontare della quota accantonata nel risultato di amministrazione e, conseguentemente, anche della quota disponibile.

Con deliberazione n. 97/2025/PARI del 15 luglio 2025 questa Sezione ha approvato l'integrazione alla proposta di relazione sul rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024, elaborata ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvata con deliberazione n. 95/2025/PARI, disponendone la trasmissione all'Amministrazione regionale e al Procuratore regionale.

All'odierna udienza hanno partecipato il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alla Sanità e l'Assessore al Bilancio, e il Procuratore regionale, i quali, dopo l'esposizione delle

relazioni, hanno precisato le proprie richieste e conclusioni.

Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo di emettere la pronunzia di regolarità del Rendiconto generale della Regione Piemonte per il 2024, ferme le precisazioni e considerazioni contenute nella propria relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

1. Le risultanze del conto del bilancio del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2024 sono le seguenti:

A - COMPETENZA

Le previsioni definitive di competenza di entrata e spesa pareggiano per euro **23.818.324.829,57** di cui euro 3.546.476.429,65 a titolo di entrate e uscite per conto terzi e partite di giro.

I Fondi Pluriennali Vincolati iscritti in entrata sono pari ad euro 360.195.849,19 per le spese correnti e ad euro 453.821.205,50 per le spese in conto capitale e corrispondono sia per totali che per tipologia ai fondi iscritti in spesa al 31.12.2023.

Al termine dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 16.591.688.868,12, di cui rimosse per euro 14.119.473.522,02, e impegnate spese per euro 16.339.875.436,55, di cui pagate per euro 13.608.179.241,67.

I Fondi Pluriennali Vincolati sono iscritti in spesa per complessivi euro 843.176.872,68, di cui euro 358.023.383,70 per spesa corrente ed euro 485.153.488,98 per spesa in conto capitale.

L'avanzo applicato ammonta ad euro 3.395.626.063,43 di cui euro 3.291.683.955,34 da FAL. La quota residua di euro 103.942.108,09 rispetta il limite dell'articolo 1, comma 898 della legge 145/2018.

La quota di disavanzo applicata ammonta ad euro 234.134.272,37 e corrisponde alle quote da ripianare nell'esercizio 2024, secondo il piano di rientro in essere.

Le entrate finali (titolo 1, 2, 3, 4 e 5) ammontano ad euro 14.297.404.497,91 mentre le spese finali (titoli 1, 2 e 3) ammontano ad euro 14.578.507.391,80. La differenza negativa è ampiamente assorbita dai Fondi pluriennali vincolati iscritti in entrata.

Gli accertamenti e gli impegni dei servizi per conto terzi e partite di giro sono equivalenti nel rispetto del principio contabile 7.2, allegato 4/2, al D.Lgs. 118/2011.

La gestione di competenza ha prodotto un avanzo di competenza di euro 222.653.613,58, un equilibrio di bilancio di euro 141.655.175,93 e un equilibrio complessivo di euro 80.564.813,16.

Entrate di competenza esercizio 2024		
Titoli	Previsioni finali	Accertamenti
Avanzo applicato	3.395.626.063,43	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	360.195.849,19	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese capitale	453.821.205,50	
Fondo Pluriennale Vincolato per attività finanziarie	0,00	
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.958.548.561,60	10.862.658.168,52
2 - Trasferimenti correnti	2.272.686.394,20	1.570.373.116,09
3 - Entrate extra tributarie	721.475.948,00	708.832.734,93
4 - Entrate in conto capitale	1.676.956.243,90	808.077.082,74
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	402.868.134,10	347.463.395,63
6 - Accensione Prestiti	29.670.000,00	22.711.000,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.546.476.429,65	2.271.573.370,21
TOTALE	23.818.324.829,57	16.591.688.868,12

Spese di competenza esercizio 2024		
Titoli	Previsioni definitive	Impegni
Disavanzo di amministrazione	234.134.272,37	
1 - Spese correnti	13.608.861.589,60	12.376.262.603,01
2 - Spese in conto capitale	2.532.136.823,00	1.014.246.285,52
3 - Spese per incremento attività finanziarie	400.000.000,00	344.821.630,59
4 - Rimborso prestiti	3.496.715.714,95	332.971.547,22

5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.546.476.429,65	2.271.573.370,21
TOTALE	23.818.324.829,57	16.339.875.436,55
<i>Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti</i>		358.023.383,70
<i>Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale</i>		485.153.488,98

B - RESIDUI

I residui al 31 dicembre 2024 sono stati oggetto di Riaccertamento Ordinario con Deliberazione di Giunta regionale n. 44-1007 del 14 aprile 2025.

Al termine dell'esercizio 2024 i residui attivi ammontano ad euro **5.561.428.354,32**, dei quali euro **2.472.215.346,10** derivanti dalla competenza 2024 ed euro **3.089.213.008,22** relativi ad esercizi precedenti.

I residui passivi ammontano ad euro **6.093.594.362,63** dei quali euro **2.731.696.194,88** derivanti dalla competenza 2024 ed euro **3.361.898.167,75** relativi ad esercizi precedenti.

Risultano complessivamente riaccertati minori residui attivi per euro **263.091.204,33** e minori residui passivi per euro **176.563.371,03**, e quindi con una differenza negativa di euro **86.527.833,30**.

In particolare, per i residui attivi iniziali al 1° gennaio 2024 risultano cancellazioni per euro **166.271.471,55** nel corso dell'esercizio e per euro **96.819.732,78** in sede di riaccertamento ordinario, per complessivi euro **263.091.204,33**.

Quanto ai residui passivi risalenti al 2023 e anni precedenti, in corso di gestione risultano cancellati euro **168.066.896,78**, mentre in sede di R.O.R. sono stati eliminati per euro **8.496.474,25**, per complessivi euro **176.563.371,03**.

In ossequio al principio della c.d. competenza finanziaria potenziata, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati agli esercizi successivi gli accertamenti e gli impegni i cui totali sono esposti nella seguente tabella:

	2025	2026	2027	2028 e successivi	Totale reimputazioni
Entrate	889.679.145,11	800.000,00			890.479.145,11
Spese	1.596.686.237,34	3.688.097,15	3.003.315,26	6.871,16	1.603.384.520,91

C – CASSA

Il saldo finale di cassa è pari ad euro **310.279.888,29** (di cui euro 224.192.243,67 relativi alla gestione sanitaria), coincidente con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE, la cui verifica conferma la coincidenza tra i dati complessivi contenuti nei due documenti ed i dati risultanti dal rendiconto.

Gestione di cassa

ENTRATE		
Titolo	Previsioni definitive 2024	Riscossioni
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.354.968.607,16	10.847.431.331,22
Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.048.492.634,71	1.425.096.131,11
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	1.160.970.494,17	632.144.743,90
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.943.338.551,77	378.711.027,56
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	413.493.335,00	349.268.123,22
Titolo 6: Accensione prestiti	89.017.898,23	22.711.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.840.415.235,19	2.353.821.997,24
Totale	24.850.696.756,23	16.009.184.354,25

SPESE		
Titolo	Previsioni definitive 2024	Pagamenti
Titolo 1: Spese correnti	16.204.185.988,34	12.252.745.109,17
Titolo 2: Spese in conto capitale	3.642.235.201,90	620.947.051,71

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	406.300.000,00	344.821.630,59
Titolo 4: Rimborso prestiti	346.740.089,31	344.489.920,52
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	4.386.497.624,01	2.359.862.901,30
Totale	24.985.958.903,56	15.922.866.613,29

D - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è negativo per euro **1.065.062.992,70** e, al netto della quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la parte disponibile è negativa per euro **4.881.400.529,92**, così come esposto nella seguente tabella:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2024				223.962.147,33
RISCOSSIONI	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
PAGAMENTI	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			310.279.888,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.089.213.008,22	2.472.215.346,10	5.561.428.354,32
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				2.198.206,03
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.361.898.167,75	2.731.696.194,88	6.093.594.362,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			358.023.383,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			485.153.488,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)			(=)	-1.065.062.992,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	424.263.694,46
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	3.161.491.791,06
Fondo perdite società partecipate	19.347.509,70
Fondo contenzioso	34.390.744,79
Altri accantonamenti	7.587.670,77
Totale parte accantonata (B)	3.656.295.860,78
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.449.787,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	133.373.000,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	158.090.583,17
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-4.881.400.529,92
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il disavanzo ancora da assorbire negli esercizi successivi, pari a euro 4.881.400.529,92, conformemente a quanto riportato all'articolo 7 del Disegno di legge 30 aprile 2025, n. 87, è così articolato:

- euro 675.737.875,98 quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014;
- euro 1.044.170.862,88 quota residua del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, ex art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che tiene conto del minor recupero di euro 4.925.433,58, (sulla quota complessivamente applicata al 2024 di euro 51.962.271,47, recuperata per soli euro 47.036.837,89, come risultante

dall'all. 23) al D.D.L. "Tabella composizione e modalità di copertura del disavanzo");

- euro 3.161.491.791,06 quota residua del disavanzo da fondo anticipazione di liquidità.

La somma del minor recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari ad euro 4.925.433,58, e del mancato recupero della maggiore quota di disavanzo, pari al contributo di finanza pubblica di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 527 e segg., pari ad euro 25.092.992,09, sarà applicata all'esercizio 2025, così come risulta dall'all. 23) al D.D.L. "Tabella composizione e modalità di copertura del disavanzo".

La Sezione rileva che il recupero delle quote di disavanzo applicate al bilancio 2024 è stato solo parziale, dal momento che:

- risulta interamente recuperata la quota di disavanzo ordinario al 31.12.2014 per euro 51.979.836,62;
- risulta per la maggior parte recuperata (per euro 47.036.837,89) la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di euro 51.962.271,47, con un mancato recupero di euro 4.925.433,58, da applicare immediatamente all'esercizio 2025;
- risulta interamente recuperata la quota di disavanzo da FAL di euro 130.192.164,28.

Risulta, inoltre, non recuperata la maggior quota di recupero imposta dai commi 527 e seguenti della Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), pari a euro 25.092.992,09, da applicare immediatamente all'esercizio 2025.

E - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dall'esame dei dati riportati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico la Sezione rileva che il Patrimonio Netto, negativo per euro **8.822.808.274,43** risulta, in valore assoluto, inferiore alla dotazione complessiva dell'attivo dello Stato Patrimoniale (euro **7.406.207.710,92**).

Inoltre, i debiti complessivi valorizzati nello Stato Patrimoniale (euro **14.856.546.078,69**) risultano essere decisamente superiori al valore complessivo dell'attivo patrimoniale, denotando ciò una grave situazione finanziaria complessiva come di seguito rappresentata:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31 dicembre 2024
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00

B) Immobilizzazioni	1.959.182.889,77
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	25.106.279,06
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	1.252.775.816,17
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	681.300.794,54
C) Attivo circolante	5.446.703.077,61
D) Ratei e risconti	321.743,54
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	7.406.207.710,92
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31 dicembre 2024
A) Patrimonio Netto	-8.822.808.274,43
B) Fondi per rischi e oneri	230.582.051,70
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	14.856.546.078,69
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	1.141.887.854,96
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	7.406.207.710,92
Conti d'Ordine	1.115.846.872,68

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2024
A) Componenti positivi della gestione	13.578.069.928,98
B) Componenti negativi della gestione	13.021.973.944,84
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	556.095.984,14
C) Proventi ed oneri finanziari	-202.644.196,20
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-237.033.594,36
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	116.418.193,58
Imposte	11.002.837,11
Risultato dell'esercizio	105.415.356,47

IN DIRITTO

2. Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il progetto di rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024 nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico.

In base ai dati di rendiconto, così come verificati dalla Sezione, risultano rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa.

Nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione sono emerse alcune criticità e alcune circostanze meritevoli di specifiche osservazioni, che sono state oggetto di analitico esame all'interno della relazione annessa alla presente decisione, a cui si rinvia, di seguito sintetizzate.

2.1 La programmazione finanziaria

L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è intervenuta prima della scadenza dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Tuttavia, dall'esame della sequenza dell'attività legislativa in materia di finanza regionale è emerso il permanere di ritardi nell'approvazione della Legge di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, avvenuta in data 26 marzo 2024.

La Sezione osserva, pertanto, che sussistono ancora profili di debolezza nell'impostazione della programmazione regionale, dal momento che il ciclo del bilancio riformulato dal D.Lgs. n. 118/2011 definisce la sequenza degli strumenti decisionali intestati al Legislatore regionale corrispondente ad un'ineludibile logica di programmazione, la cui attuazione da parte della Regione resta doverosa; infatti, l'approvazione tardiva dei documenti di programmazione comporta non solo la violazione dei principi di contabilità, ma si ripercuote negativamente anche sull'efficacia dell'attività programmatica e sulla gestione operativa dell'Ente.

In fase di programmazione tutte le partite contabili riguardanti la competenza e la cassa devono necessariamente soggiacere a valutazioni coerenti ed attendibili in conformità ai nuovi principi contabili, e in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che avvicina le fasi dell'accertamento e dell'impegno con quelle delle rispettive esigibilità seguite dalle fasi di riscossione e pagamento.

La Sezione, in argomento, ribadisce come la norma di cui all'art. 81 della Costituzione, in tema di durata massima dell'esercizio provvisorio, ha carattere di eccezionalità e non può essere utilizzata in maniera ordinaria e reiterata da un esercizio all'altro, atteso che ciò comporta, di fatto, l'elusione dei principi di programmazione previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011.

Si dà peraltro atto che la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2025 (L.R. n. 29 del 23 dicembre 2024) ha ulteriormente contenuto in due mesi il termine massimo dell'esercizio provvisorio medesimo, e che le relative leggi di stabilità regionale 2025 (L.R. n. 1/2025) e di bilancio di previsione 2025-2027 (L.R. n. 2/2025) sono state approvate entrambe entro la scadenza, e precisamente in data 27 febbraio 2025.

A fronte dell'auspicio nuovamente espresso dalla Sezione, affinché l'amministrazione regionale possa addivenire, quanto prima, all'approvazione della legislazione programmatica in campo finanziario secondo la tempistica ordinaria prevista, ovvero

entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, l'ente ha dichiarato l'intento di voler *"proseguire nel processo di riduzione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione"*, imputando i ritardi finora rilevati anche all'iter di approvazione della legge di bilancio e ai tempi ad esso connessi.

Sul punto, resta da ribadire che, pur nel rispetto delle prerogative del dibattito sovrano che compete al Consiglio regionale in quanto organo legislativo, anch'esso è chiamato ad agevolare l'operato dell'intera struttura organizzativa e operativa dell'ente, che vedrebbe sensibilmente migliorata la qualità del proprio lavoro all'inizio di ogni anno, in assenza dei vincoli imposti dal regime di esercizio provvisorio.

2.2 L'indebitamento al 31 dicembre 2024

L'art. 119, comma 6, della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio, con l'esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti. L'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, evidenzia che i piani di ammortamento devono avere durata non superiore alla vita utile dei beni.

Il D.Lgs. n. 118/2011 riassume i principi e definisce alcune regole sull'indebitamento regionale. In particolare, l'art. 44, comma 3, conferma il principio costituzionale, stabilendo che le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. Più specificatamente, l'art. 62 regola l'assunzione di mutui e altre forme di indebitamento regionale, ponendo al comma 6 un preciso limite quantitativo, il cui mancato rispetto, ai sensi del successivo comma 7, determina il divieto per la regione di contrarre nuovo debito fino a quando il limite non risulti rispettato.

In sede di approvazione del bilancio di previsione (L.R. 9/2024), l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento dell'esercizio 2024 era pari ad euro 43.439.302,21 con un indice, ex art. 62, comma 6, citato, pari al 17,98%. Il debito totale, tenuto conto delle previsioni di nuovi mutui, era pari ad euro 5.204.370.190,68.

Con l'ultima variazione al bilancio, approvata con legge regionale n. 26/2024, l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento, sempre con riferimento all'esercizio 2024, è risultato di euro 30.834.608,24, e l'indice di indebitamento è passato al 18,52%, mentre è rimasto invariato il debito totale, non essendo state previste ulteriori autorizzazioni.

Pur essendo, quindi, l'indice di indebitamento al di sotto del limite di cui all'art. 62, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, il relativo valore, molto prossimo a tale limite, è sintomo di una notevole rigidità del bilancio.

Nello specifico, l'art. 4 della L.R. n. 9/2024 (approvazione del bilancio) autorizzava la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, "a effettuare operazioni di revisione, ristrutturazione, rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti", e sul punto la Regione ha chiarito che "l'operazione in questione riguardava il rifinanziamento del leasing finanziario, collegato al Palazzo della Regione, attraverso la sottoscrizione di un mutuo di importo pari al debito residuo al fine di esercitare l'opzione di acquisto dell'intera opera. Tale iter non è stato concluso nell'anno, in via prudenziale, in quanto non vi erano i presupposti per l'emissione del collaudo finale dell'opera da parte dell'Appaltatore".

L'Amministrazione ha, inoltre, comunicato di aver disposto la revoca con conseguente estinzione degli effetti giuridici correlati, del mutuo ad erogazione multipla di 42 milioni con Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento delle spese di progettazione di edilizia sanitaria, cancellando i correlati residui attivi.

La verifica del limite quantitativo di cui all'art. 62 sopra richiamato, effettuata sulla base delle risultanze della gestione conclusa, è invece indicativa della rigidità della gestione di bilancio rendicontata, in termini di entrate correnti libere assorbite dal servizio del debito. Nonostante il miglioramento rispetto alla medesima verifica effettuata a rendiconto 2023, l'incidenza del costo del debito, compreso quello potenziale e al netto delle poste escluse per legge, si attesta al 19,07%.

In riferimento al "Debito Potenziale", le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti ammontano complessivamente ad euro 198.056.940,20, su cui l'ente ha costituito accantonamenti per euro 155.645,00. Sulla parte non accantonata (ma tenuta in considerazione ai fini del calcolo degli interessi), è doveroso precisare che la garanzia di importo maggiore pari a quasi 184 milioni è prestata nei confronti della Società di Committenza Regionale.

Con riferimento alla composizione del debito, la Regione ha trasmesso la seguente tabella che espone l'evoluzione dei dati nel triennio 2022-2024:

INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE		2022	2023	2024
Mutui	totale (a)	3.059.208.094,00	2.979.780.531,15	2.815.614.352,47
	di cui sanità (1)	7.550.745,00	7.550.745,00	0,00
Obbligazioni	totale (b)	1.959.465.422,00	1.944.960.659,53	1.930.455.892,16
	di cui sanità (2)	0,00	0,00	0,00
Altro	totale (c)	0,00	249.959.000,00	260.446.252,71
	di cui sanità (3)	0,00	0,00	0,00
Totale debito a carico della Regione al 31/12	totale d=a+b+c	5.018.673.516,00	5.174.700.190,68	5.006.516.497,34

	di cui sanità 4=1+2+3	7.550.745,00	7.550.745,00	0,00
--	-----------------------	--------------	--------------	------

2.3 Poste di entrata e di spesa aventi carattere non ripetitivo

Con riguardo al tema della riclassificazione delle entrate/spese non ripetitive, la Sezione osserva che, a seguito dell'implementazione dell'attività di riclassificazione dei capitoli avviata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, la Regione ha comunicato che l'ammontare delle "spese non ripetitive" risultanti dal rendiconto al 31.12.2024 è pari a euro 786.674.520,76 a fronte di "entrate non ripetitive" pari ad euro 731.321.149,84. Non sussistono quindi eccedenze di entrate non ripetitive, rispetto alle spese aventi la medesima natura, che rischino di finanziare spesa ricorrente e quindi, in prospettiva, incidere sugli equilibri di bilancio.

Rispetto a quanto rilevato nelle relazioni annesse ai giudizi di parifica degli esercizi precedenti 2022 e 2023, in cui le voci classificate come "non ripetitive" superavano abbondantemente il miliardo di euro, il miglioramento risulta evidente.

2.4 Gli equilibri di bilancio

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, dai dati rappresentati nel progetto di rendiconto, in particolare nel prospetto "*Equilibri di bilancio*", è emerso un equilibrio finale di competenza (rigo D/1) positivo per euro 222.653.613,58, un equilibrio di bilancio (rigo D/2) di euro 141.655.175,93 e un equilibrio complessivo (rigo D/3) di euro 80.564.813,16; l'Ente, pertanto, deve considerarsi "in equilibrio" ai sensi del comma 821 della citata legge 145/2018.

In particolare, il risultato di competenza di parte corrente migliora di oltre 150 milioni, ed appare ascrivibile, in larga parte, ai maggiori accertamenti delle entrate correnti, pari a circa 383 milioni, parzialmente neutralizzati da un incremento delle spese correnti di circa 254 milioni, con una differenza netta positiva di circa 129 milioni. Si riduce il totale delle risorse accantonate e vincolate nel bilancio, mentre continuano ad incrementarsi le variazioni agli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto, cosicché, nella parte corrente, l'equilibrio di bilancio migliora per circa 172 milioni e quello complessivo per oltre 163.

I *surplus* di parte corrente risultano più elevati nella gestione ordinaria piuttosto che in quella sanitaria, che tuttavia movimentata un ammontare decisamente maggiore di risorse; quanto sopra testimonia gli sforzi di restrizione finanziaria che l'Amministrazione regionale sta conducendo nel tentativo di riequilibrare il bilancio regionale, gravato da un disavanzo ingente. La tendenza ad accumulare risorse di parte corrente per finanziare la parte capitale del bilancio (che presenta rilevanti disequilibri anche a livello previsionale) è evidente anche a livello di programmazione, dal momento che analoghi fenomeni sono

previsti nel bilancio di previsione per le annualità 2025 e 2026,

Quanto al rispetto del parametro di cui al primo periodo del comma 1-*bis*, dell'art. 9 della legge 243/2012, seppure tale verifica avvenga a livello di comparto da parte della RGS, deve rilevarsi che la differenza tra le entrate e le spese finali (senza utilizzo di avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito, così come risultano dal quadro generale riassuntivo) è negativa per euro 281.102.893,89. Invece, con l'utilizzo dell'avanzo applicato (al netto di quello relativo al FAL) e dei fondi pluriennali vincolati di entrata, la stessa è positiva per euro 636.856.268,89.

2.5 Il finanziamento dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente con fondi del perimetro sanitario.

Con la sentenza n. 1/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma Cost. *"nella parte in cui prevede che parte del finanziamento proveniente dal fondo sanitario nazionale vada a finanziare l'ARPA"*. Sono attualmente pendenti analoghe questioni di legittimità costituzionale che investono la legislazione di altre regioni a statuto ordinario, ovvero la Campania, l'Umbria e, più recentemente, la Liguria.

Va peraltro evidenziato che le normative regionali censurate prevedono in genere che tutte le spese per il funzionamento all'A.R.P.A. possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, con ciò ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e in particolare con la norma interposta di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, che richiede alle Regioni di garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di individuare e allocare le risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, onde evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA.

La normativa vigente per il Piemonte, ad avviso della Sezione, si sottrae invece a censure di manifesta incostituzionalità, dal momento che la Legge regionale piemontese n. 18 del 2016, che disciplina la suddetta Agenzia, all'articolo 21 prevede che parte delle sue entrate derivi effettivamente da fondi sanitari regionali, purché *"destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA"*.

Ove il contributo regionale alimentato da fondi sanitari sia determinato in misura corrispondente alle attività di prevenzione effettivamente in capo all'ARPA, la normativa regionale risulta allineata con le previsioni dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011.

In punto di fatto, dal preventivo 2024 della Regione è risultato lo stanziamento all'interno del perimetro sanitario (seguito da corrispondente impegno di competenza e di cassa a

valere sulla gestione 2024) di euro 48.500.000,00, a favore di ARPA, allocato alla Missione n. 13 "tutela della salute".

Dal bilancio preventivo 2024-26 di ARPA emerge però che lo stanziamento in spesa destinato alla missione n. 13 da parte della suddetta Agenzia ammontasse a soli euro 3.695.000,00 per l'anno 2024.

Perciò in fase istruttoria si è chiesto alla Regione di illustrare, in conformità alla legge regionale piemontese vigente, i parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA destinate alla prevenzione e all'esercizio di attività istituzionali rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), tali da giustificare lo stanziamento e l'impegno dell'importo di 48,5 milioni di euro afferente al perimetro sanitario della spesa regionale.

Con le risposte fornite in sede istruttoria e con le controdeduzioni propedeutiche al giudizio, la Regione ha ampiamente relazionato sulle attività di ARPA, evidenziando che la massima parte della sua attività, essendo svolta in conformità ai LEPTA stabiliti dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, sarebbe necessariamente collegata ai LEA dell'Area B per cui in effetti il DPCM 12/01/2017, nella parte finale dell'introduzione dell'allegato 1, prevede che *"I programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'articolo 7 quinquies del Decreto Legislativo 502/1992"*.

ARPA, nella propria relazione, rivendica una quantificazione complessiva di euro 49.531.561,13 destinati ad "attività LEA", rispetto al quale il contributo regionale di euro 48.500,000 si configurerebbe come semplice concorso alla spesa nella misura del 97,92%.

Sotto diverso e complementare profilo, la Regione ha ammesso che la determina giuntale recante i parametri richiesti dalla lettera a) dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/2016, che dovrebbero costituire il fondamento della connessione tra le attività LEA attribuite all'ARPA e il relativo finanziamento, non è stata adottata e che il criterio di determinazione delle somme spettanti ad ARPA si fonderebbe in buona parte su una sorta di "aggiornamento Istat" dell'importo a suo tempo assegnato allorché, con la costituzione dell'Agenzia, vennero ad essa trasferiti personale (del ruolo sanitario), beni strumentali e dotazioni finanziarie, dettagliate con deliberazione n. 97-8930 del 17.5.1995.

Essendosi così determinata in ITL 55.402.000.000, pari ad euro 28.612.745,12, la dotazione finanziaria dell'Agenzia a carico del Fondo sanitario regionale, la stessa fu poi *"via via rimodulata nel corso degli anni con le singole leggi di approvazione del bilancio annuale di previsione in relazione ai programmi annuali e pluriennali di attività che l'Agenzia presenta in Comitato Regionale di Indirizzo"*; in merito, la Regione ha evidenziato come, applicando il coefficiente 1,713 (rilevato dall'ISTAT nel periodo di riferimento

1.1.1996-1.1.2024), si determinerebbe una somma di euro 49.013.632,39, *"sostanzialmente coerente con quello di 48.500.000,00 assegnato all'Agenzia a valere sul Fondo Sanitario Regionale e da reperire all'interno della quota destinata alla prevenzione per le sue evidenti correlazioni"*.

Va tuttavia sottolineato che già l'articolo 17, comma 1, della legge regionale istitutiva di ARPA n. 60/1995 stabiliva che al finanziamento dell'Agenzia si provvedesse, tra l'altro, mediante: *"a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA"*; perciò la misura di detto finanziamento non può basarsi unicamente su un criterio di spesa storica, oltretutto risalente a parecchi decenni addietro, bensì richiede l'adozione sollecitata da parte della Giunta di una regolamentazione che, nel rispetto dei parametri già fissati dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, quantifichi il costo delle prestazioni tecniche ambientali che ARPA svolge ai fini dei Livelli Essenziali di Assistenza relativi alla salubrità degli ambienti aperti e confinati.

In sede di udienza di parificazione, la Giunta regionale ha assunto l'esplicito impegno ad adottare tale deliberazione parametrica entro la fine del corrente anno 2025.

Atteso che la matrice di correlazione dei LEPTA con i LEA risulta adottata con la deliberazione n. 267 del 23 gennaio 2025 dal competente Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, si ritiene che la Regione abbia quindi gli strumenti conoscitivi per adottare la propria normativa secondaria di attuazione dell'articolo 21, della legge regionale n. 18 del 2016.

2.6 La gestione della cassa

Il fondo cassa alla fine dell'esercizio 2024 ammonta ad euro 310.279.888,29, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 86.317.740,96.

La seguente tabella mostra l'andamento della gestione di cassa nel triennio 2022-2024.

	2022	2023	2024
Fondo cassa iniziale	229.498.262,51	95.472.607,10	223.962.147,33
Riscossioni	16.493.836.562,90	15.695.955.122,74	16.009.184.354,25
Pagamenti	16.627.862.218,31	15.567.465.582,51	15.922.866.613,29
Fondo cassa finale	95.472.607,10	223.962.147,33	310.279.888,29
<i>di cui gestione sanitaria</i>	<i>29.149.665,84</i>	<i>50.895.937,74</i>	<i>224.192.243,67</i>

Le risultanze totali delle riscossioni e dei pagamenti di entrambe le gestioni corrispondono

con i dati riportati dal Sistema SIOPE, i cui prospetti riepilogativi sono allegati al progetto di rendiconto generale.

Da molti anni la Regione manifesta evidenti difficoltà di liquidità; a tale proposito, se la cassa sanitaria mostra una discreta salute, grazie anche ai trasferimenti disposti in ottemperanza ai piani concordati con il governo centrale, e confermata dalla buona tempestività dei pagamenti effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, la cassa ordinaria mostra evidenti segnali di sofferenza; a partire da maggio 2024, quest'ultima è rimasta stabilmente al di sotto dei 150 milioni, chiudendo a quota 86 milioni al 31 dicembre; viceversa la cassa sanitaria si è mantenuta, per molti mesi, al di sopra dei 400 milioni, chiudendo l'anno a poco più di 200 milioni.

Si osserva comunque che le riscossioni delle entrate correnti si incrementano di euro 289.453.218,43, con una variazione di circa +11% rispetto al 2023. Il miglioramento riguarda principalmente le entrate proprie (titoli 1 e 3), con un incremento delle entrate tributarie di circa 248 milioni (+18%) mitigato da una riduzione di circa 8 milioni di quelle extratributarie (-2%). In incremento risultano anche le riscossioni dei trasferimenti correnti per oltre 49 milioni.

L'incremento delle riscossioni ha riguardato anche le entrate di parte capitale (titolo 4) i cui incassi rispetto all'esercizio precedente migliorano, in valore assoluto, di circa 121 milioni.

Considerando i primi quattro titoli di entrata, l'incremento delle riscossioni rispetto all'esercizio precedente si attesta a poco meno del 14%. Sempre con riferimento alla sola gestione ordinaria, migliora anche il rapporto tra il riscosso e l'ammontare complessivo dei crediti (residui iniziali e accertamenti di competenza) che evidenzia un incremento percentuale sui titoli 1, 2 e 4 rispettivamente di circa sette, due e cinque punti percentuali; si riduce, invece, sul titolo 3 (- circa 1%).

2.7 La gestione dei residui

2.7.1. I residui attivi

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, dai dati esposti nella parte in fatto risulta sostanzialmente invariata la consistenza di quelli delle entrate tributarie che rappresentano più del 44% del totale – con esclusione di quelli afferenti alle partite di giro - e più del 64% di quelli di parte corrente (titoli 1, 2 e 3). In particolare, in controtendenza rispetto al biennio precedente, la variazione ha riguardato un aumento dei residui attivi del perimetro sanitario (+11%) assorbita da una riduzione di quelli afferenti alla gestione ordinaria (-10%).

La percentuale di realizzo in conto residui, pari a circa il 45% degli importi iniziali, si incrementa rispetto all'esercizio precedente di due punti percentuali. Al netto delle

riscossioni e dei riaccertamenti, i residui risalenti ad esercizi precedenti diminuiscono, ma si incrementano quelli della competenza.

Anche se in misura più contenuta rispetto al biennio precedente, continua l'incremento dei residui delle entrate extratributarie (titolo 3), che rappresentano meno del 10% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro, e circa il 12% dei residui di parte corrente. Tali residui sono afferenti in massima parte alla gestione ordinaria e l'aumento pare dovuto in buona parte al mancato pagamento di una quota consistente dei corrispettivi dovuti da concessionari di grandi derivazioni idroelettriche.

Sensibile risulta invece l'aumento dei residui di parte capitale, che passa dal miliardo di fine 2022 al miliardo e mezzo di fine 2024, evidenziando l'impatto delle risorse P.N.R.R..

Complessivamente nel corso dell'esercizio 2024 si rileva un incremento delle riscossioni in conto residui di circa due punti percentuali; se si escludono le entrate per conto terzi e partite di giro, la percentuale di riscossioni in conto residui resta sostanzialmente invariata (-0,51%). Tuttavia, la capacità di realizzo in termini di incasso dei residui si attesta a circa il 36%: su tale risultato, non pienamente soddisfacente, incidono soprattutto i limitati incassi delle entrate in conto capitale, i cui residui si riferiscono principalmente al perimetro sanitario, e quelli delle entrate extratributarie.

Percentuali migliori si evidenziano nelle riscossioni in conto competenza, ove, tuttavia, sono confermate basse percentuali di realizzo delle entrate di parte capitale.

I residui attivi con anzianità ultraquinquennale della gestione ordinaria si sono ridotti di poco più del 32%, ma tale variazione è da ricondurre in larga parte a cancellazioni, mentre solo il 10% di tali residui è stato riscosso nel corso dell'esercizio 2024.

La Sezione ha perciò effettuato approfondimenti istruttori con riguardo alla conservazione di alcuni crediti di rilevante importo (non inferiori a mezzo milione), risalenti a gestioni precedenti, per verificare le ragioni del mancato incasso e della conservazione nelle scritture, ricevendo dalla Regione risposte analitiche complessivamente esaustive.

2.7.2. I residui passivi

Con riguardo ai residui passivi, alla fine del 2024, escludendo l'anticipazione di tesoreria (non attivata) e i servizi per conto terzi e le partite di giro, si registra un incremento di circa 329 milioni, corrispondente a circa il 7%. Il lieve decremento rilevato a fine 2023 non si è pertanto confermato, evidenziando un nuovo incremento della massa di debiti scaduti; se poi si considerano anche i residui del titolo 7 della spesa, il cui ammontare diminuisce a fine 2024, l'incremento complessivo è pari a circa 240 milioni.

I residui delle spese correnti (titolo 1) rappresentano circa due terzi dei debiti complessivi, al netto delle partite di giro, e crescono di circa 108 milioni (+3%), in controtendenza rispetto all'esercizio 2023, seppur attestandosi a valori più contenuti rispetto al 2022 (la variazione in termini assoluti 2022-2024 è pari a circa -160 milioni). L'incremento ha

riguardato per massima parte la gestione ordinaria, mentre la consistenza finale dei residui passivi della gestione sanitaria risulta sostanzialmente invariata (euro 2.132.259.843,20 a fine 2024, euro 2.130.301.751,83 a fine 2023).

I pagamenti in conto residui registrano una contrazione sia in percentuale, sulla consistenza iniziale, sia in valore assoluto. Migliori percentuali si rilevano nella gestione ordinaria (in media nel triennio oltre il 70%), mentre risultano più contenute quelle afferenti al perimetro sanitario (circa 30%).

Si incrementano i residui risalenti ad esercizi precedenti, sia rispetto al 2023 che al 2022, mentre quelli della competenza risultano sostanzialmente invariati rispetto al 2023, confermando, quindi, la riduzione rispetto a quelli dell'esercizio 2022.

Continua anche la crescita dei residui passivi in conto capitale, aumentati di oltre 230 milioni, con variazioni che interessano sia quelli relativi ad esercizi precedenti sia quelli di competenza; quasi l'80% di tali residui è afferente alla gestione sanitaria, i cui residui si incrementano di oltre il 20% rispetto agli importi iniziali; anche in tale ambito pare evidente l'incidenza dei fondi P.N.R.R..

I pagamenti in conto residui registrano in percentuale una lieve riduzione rispetto al 2023, attestandosi a poco più del 18%.

Complessivamente, nel corso dell'esercizio 2024, la percentuale dei pagamenti in conto residui è rimasta sostanzialmente invariata (intorno al 40%) mentre, escludendo le uscite per conto terzi e partite di giro, si registra una riduzione di circa quattro punti percentuali rispetto al 2023. Percentuali migliori si evidenziano nei pagamenti in conto competenza, dove però, così come rilevato per le entrate, si confermano basse percentuali di pagamento delle spese in conto capitale.

Con riguardo alla tempestività dei pagamenti risultante dagli indicatori previsti dalla Legge, anche per il 2024 risulta l'assenza di ritardi sia per la gestione sanitaria che per quella ordinaria, con un miglioramento degli indicatori rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene alla gestione ordinaria, non può che rilevarsi positivamente l'ulteriore miglioramento delle tempistiche di pagamento dei debiti commerciali, con l'effetto per l'ente di non dover stanziare il fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862 della legge 145/2018.

Detta tempestività si riscontra però solo per i debiti commerciali, mentre per tutti i debiti non commerciali le tempistiche di pagamento risultano più dilatate nel tempo, evidenziando rilevanti accumuli di residui passivi a discapito di tutti i soggetti non commerciali, che presentano diversi gradi di dipendenza dall'erogazione delle risorse regionali, ora per il funzionamento ordinario ora per i rispettivi investimenti.

Pertanto l'istruttoria di quest'anno si è concentrata su tempi e modalità di smaltimento dei debiti verso gli enti locali, e l'amministrazione ha ammesso che molti pagamenti dovuti e

già riconosciuti ai beneficiari, vengono effettuati a molti mesi (e talvolta a qualche anno) di distanza; la dicitura utilizzata è sovente la seguente: "il pagamento sarà effettuato tenendo conto delle dinamiche dei flussi di entrata".

Ad esempio, per i trasferimenti a favore delle province, i pagamenti in conto competenza avvengono in media entro tre mesi, e quelli in conto residui mediamente otto mesi dopo; per i comuni la tempistica di pagamento in conto competenza è migliore (circa un mese e mezzo), ma in conto residui resta elevata e pari a circa sette mesi dopo la scadenza. Quanto sopra vale sia per i trasferimenti di parte corrente sia per quelli in conto capitale.

2.7.3. Approfondimento sui rapporti di debito-credito con gli enti territoriali

La dimensione del fenomeno dell'accumulo di residui passivi e dei ritardi di pagamento induceva il dubbio che le cause non andassero esclusivamente ricondotte alle sole carenze di liquidità dell'amministrazione regionale, ma a una non perfetta corrispondenza nella registrazione e conservazione dei rapporti di dare-avere.

Tale questione è da anni sollecitata dalla Sezione e dal Collegio dei revisori contabili i quali, nel parere al rendiconto in parola, si soffermano sulle *"modalità di contabilizzazione dei trasferimenti a rendicontazione finalizzata alla verifica reciproca degli equilibri. La Regione ad oggi ha accolto solo parzialmente il suggerimento del collegio"*.

L'avvenuta attivazione di una piattaforma informatica di monitoraggio dei contributi regionali dovuti agli enti territoriali ha trovato considerazione favorevole presso il Collegio dei revisori, rilevandosi però che l'adesione alla stessa è facoltativa e quindi non consentirebbe -allo stato- di *"addivenire ad una vera e puntuale ricognizione"*. Inoltre, tale piattaforma non prevedrebbe l'inserimento del dato pregresso, ma solo di *"tutte le movimentazioni dal 2022 in poi"* e ad essa, alla data del 19 giugno 2025 avrebbero aderito solo 278 enti.

Pertanto, la Sezione ha inteso approfondire le posizioni di alcuni enti territoriali che, in risposta alle analisi istruttoria svolte in ottemperanza ai controlli previsti ex articolo 1, comma 166 della Legge n. 266/2005, avessero evidenziato ritardi o mancati pagamenti di entità particolarmente rilevante.

Sul campione di enti selezionato (una provincia e cinque comuni, di varia dimensione e collocazione geografica), è stato chiesto alla Regione di fornire il dettaglio dei debiti in essere al 31.12.2024 con indicazione dei relativi impegni di spesa (titolo, anno, oggetto, importo) precisando altresì le ragioni del mancato pagamento delle spettanze.

Dall'analisi combinata tra i dati forniti dalla Regione e quelli risultanti dagli allegati al rendiconto al 31/12/2024 degli enti selezionati sono emersi diffusi disallineamenti, solo parzialmente chiariti dalle risposte pervenute dalla Regione in sede di controdeduzioni propedeutiche al giudizio.

Pur potendosi ipotizzare carenze informative reciproche, ed errori nella contabilizzazione

o iscrizione degli accertamenti e conservazione dei residui da parte degli enti meno strutturati, anche per equivoci interpretativi sulle norme della contabilità finanziaria armonizzata, il fenomeno assume proporzioni non sempre marginali.

In generale, dalle risposte fornite dalla Regione, si evince che almeno parte del fenomeno dei disallineamenti rilevati in sede istruttoria risulterebbe legato alle variazioni di esigibilità temporale che la Regione ha mostrato più volte di adottare, rispetto ai crediti spettanti ai comuni; la Regione asserisce di comunicare “*tempestivamente*” agli enti interessati tali variazioni di esigibilità, ma ciò presumibilmente quando gli stessi enti hanno già completato, a loro volta, il riaccertamento dei residui, conservando quindi tra i crediti scaduti poste di cui la Regione ha invece differito agli esercizi successivi l’esigibilità.

Data l’importanza dell’esattezza dell’ammontare dei residui, ai fini della parificazione, anche sulla scorta di quanto raccomandato negli anni passati tanto dall’Organo di revisione contabile quanto dalla Sezione di controllo, si ritiene che l’operazione di circolarizzazione dei crediti e debiti tra la Regione e gli enti territoriali non sia più rinviabile.

Va inoltre rammentato che, dal lato degli enti territoriali, le poste attive accertate in entrata nei confronti della Regione costituiscono credito di norma non soggetto ad accantonamento, e quindi con un’influenza migliorativa immediata e diretta sul risultato di amministrazione; qualora parte dei crediti dovesse essere cancellata, ciò comporterebbe un immediato peggioramento dei dati della finanza locale.

Tale operazione straordinaria di riconciliazione di poste attive e passive con gli enti territoriali dovrà quindi evidenziare anche le cause che hanno portato ai disallineamenti rilevati, al fine di rimuoverle ed evitarne la reiterazione in futuro.

La ridotta dimensione del campione di enti esaminato, e quindi la sua non significatività a livello statistico, consente al momento di non impedire la parificazione del dato concernente i residui passivi della Regione afferenti alla gestione ordinaria.

Sul punto, con le controdeduzioni e in sede di contraddittorio, la Regione ha comunicato che “*La verifica straordinaria sulle posizioni di debito/credito nel rapporto con gli enti del territorio, in considerazione della consistente numerosità degli enti peraltro dotati di un numero di risorse scarso per la gestione dell’ordinaria attività amministrativo contabile, potrà essere ragionevolmente programmata per fasi nell’arco di un biennio a partire dagli enti che già dispongono dell’abilitazione al portale.*”.

La Sezione prende atto degli intenti dell’ente, ritenendo congrua la tempistica indicata, riservandosi, all’esito, le necessarie verifiche sul superamento dei disallineamenti diffusi ancora rilevati.

2.7.4. I crediti insoluti vantati verso i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

Nell’ambito dei residui delle entrate extratributarie, l’amministrazione conserva crediti

insoluti per circa centocinquanta milioni verso alcuni concessionari di grandi derivazioni idroelettriche; detto credito si compone di due voci, da un lato il gettito da concessioni, conservato a residuo per quasi settantasette milioni di euro, e quello per il corrispettivo da monetizzazione del diritto della Regione alla fornitura gratuita dell'energia, a sua volta ammontante a oltre settantadue milioni.

Per tale posta, pur essendo in sé un credito di dubbia realizzazione, la Sezione non ritiene applicabile un meccanismo di accantonamento che ricalchi il regime del FCDE secondo il complemento a 100, dal momento che il fenomeno in questione non origina da poste storicamente accertate e riscosse coattivamente da molti anni, bensì da un recente contenzioso giudiziale nell'ambito del quale i soggetti concessionari hanno contestato la legittimità delle regolamentazioni regionali in punto di incremento dei canoni di sfruttamento delle risorse idriche, a fronte della proroga disposta dalla Regione per le concessioni esistenti e scadute.

Allo stato attuale, gli esiti documentati di tale contenzioso risultano in sede di merito favorevoli alla regione Piemonte, che ha visto respingere le altrui pretese.

Il pagamento non risulta ancora effettuato, ma in sede istruttoria è emerso anche il rigetto, intervenuto ad aprile 2025, delle istanze di sospensione dell'esecutività delle sentenze che i concessionari hanno impugnato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione; quest'ultima peraltro, pronunciando su ricorsi relativi a fattispecie in tutto analoghe a quelle che coinvolgono il Piemonte (recentemente, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 31/10/2024, n. 28193), fino ad oggi ha conservato la giurisprudenza favorevole agli enti concedenti, che ha ispirato le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (*ex multis*, nn. 133 e 148 del 2024), ripetutamente adito.

Ne consegue che può attualmente considerarsi corretto il mancato accantonamento di tale posta, dal momento che, anche alla luce della giurisprudenza sopra citata e della notoria capienza patrimoniale delle controparti, il rischio di inesigibilità si presenta come modesto. Non può invece accogliersi la tesi per cui tali poste siano *ex se* escluse dall'accantonamento per essere le stesse dovute da una pubblica amministrazione, dal momento che la detenzione, in capo al Ministero dell'Economia e finanze, di quote anche di controllo, non conferisce la qualità di pubblica amministrazione a una società per azioni partecipata da enti pubblici.

Tuttavia, specie alla luce delle difficoltà di cassa della Regione, è evidente come l'incasso del dovuto appaia importante per l'amministrazione piemontese e che, allo stato, l'esecuzione delle pronunce e la riscossione dei crediti regionali sia perfettamente esigibile. Ne consegue l'invito alla Regione ad attivarsi nelle sedi opportune per addivenire, anche provvisoriamente e salvi gli eventuali diritti di ripetizione all'esaurimento dei gradi di giudizio, all'incasso dei crediti che le spettano.

Ove non si addivenga all'incasso, e in presenza di altri impedimenti, di diritto o di fatto, alla riscossione dei crediti in parola, la Regione sarà invece tenuta a valutare l'accantonamento della posta, in tutto o in parte, preferibilmente mediante l'enucleazione di una "passività potenziale" specifica su tali residui.

2.8 I fondi pluriennali vincolati, con particolare riguardo a quelli di parte capitale

I fondi pluriennali vincolati a fine esercizio ammontano a complessivi euro 843.176.872,68, di cui euro 358.023.383,70 per spese correnti ed euro 485.153.488,98 per spese in conto capitale. Quest'ultima quota risulta in incremento rispetto all'esercizio 2023 di circa 31 milioni, mentre la quota relativa alle spese correnti rimane sostanzialmente invariata (- circa 2 milioni).

Rispetto all'importo stanziato a fine esercizio, dall'allegato b) al rendiconto relativo alla composizione per missioni e programmi del FPV, risulta che euro 440.777.541,09 sono riferiti a spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione agli esercizi 2025 e successivi.

Inoltre, i fondi pluriennali di entrata al 01/01/2024, pari a complessivi euro 814.017.054,69, hanno finanziato spese imputate all'esercizio 2024 per euro 798.645.488,51 e all'esercizio 2025 e successivi per euro 15.371.566,18.

Al 31/12/2024 le somme rimaste impegnate sul 2024 sono ammontate a euro 327.227.683,70 e hanno riguardato, per la maggior parte le missioni 3 (ordine pubblico e sicurezza), 4 (istruzione e diritto allo studio), 7 (turismo), 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali) e 19 (relazioni internazionali), e ciò sembra segnalare, in tali settori, un discreto livello di programmazione, tale per cui nell'esercizio 2024 l'ente è riuscito a impegnare effettivamente le risorse che vi aveva imputato negli esercizi precedenti.

Al contrario, il fenomeno di fondi pluriennali già stanziati alla fine del 2023 sull'esercizio 2024, e successivamente rinviati agli esercizi 2025 e successivi, risulta pari a ben 387 milioni; si tratterebbe quindi di risorse già vincolate alla fine dell'esercizio precedente ma non impegnate nel 2024, come inizialmente programmato.

Il fenomeno è risultato nel 2024 di dimensioni rilevanti nelle missioni: 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero), 8 (assetto del territorio e edilizia abitativa), 9 (sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente), 10 (trasporti e diritto alla mobilità), 11 (soccorso civile), 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), 14 (sviluppo economico e competitività) e 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche), e può essere sintomo di difetti di programmazione (per cui sarebbero state imputate all'esercizio 2024 somme realisticamente impegnabili

negli esercizi dal 2025 in poi), o di rallentamenti impreveduti nell'esecuzione dei programmi di spesa.

L'amministrazione non ha offerto chiarimenti specifici su singoli cronoprogrammi di spesa relativi ai fondi pluriennali vincolati stanziati sulle missioni indicate, ma in sede di udienza di parificazione, il Presidente della Giunta ha riferito che taluni ritardi nell'avvio e nell'esecuzione dei cronoprogrammi di spesa sono imputabili a assensi, autorizzazioni e nulla osta di competenza di altre amministrazioni.

Pur rilevando positivamente la dichiarazione dell'amministrazione di volere operare una *"attività di verifica aggiuntiva, oltre a quella già normalmente svolta, sui cronoprogrammi dei lavori"*, rimane il fatto che il quesito specifico è rimasto sostanzialmente inevaso, non essendo stato fornito il dettaglio delle motivazioni di rinvio per i programmi di spesa segnalati in sede di deferimento.

2.9 La parte accantonata del risultato di amministrazione 2024

Per quanto concerne la "parte accantonata" del risultato di amministrazione 2024 si evidenzia che, rispetto all'esercizio precedente, la parte accantonata diminuisce di quasi 90 milioni, quale risultato algebrico di poste in aumento e in diminuzione.

In particolare, si riducono - come da programma - il fondo anticipazione di liquidità e, in misura considerevole, sia il fondo contenzioso che la voce che raggruppa gli "altri accantonamenti", tra cui spicca quello per i rinnovi contrattuali; per contro, si incrementano il FCDE, in linea con la crescita sensibile dei residui attivi conservati, e il fondo per le perdite delle società partecipate. Appare degno di nota il fatto che la riduzione della quota accantonata è minore della riduzione del F.A.L.; detta differenza si era già riscontrata nel 2023 rispetto all'esercizio precedente, ma in misura minore. Il fenomeno segnala che le altre componenti della quota accantonata tendono ad incrementarsi, neutralizzando parzialmente l'effetto della riduzione del F.A.L..

2.9.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità

A seguito del contraddittorio approfondito in sede di udienza di pre-parifica del giorno 10 luglio 2025, la Giunta ha ritenuto di recepire una serie di rilievi sulla composizione della quota accantonata che, in esito ad istruttoria documentale e orale, non risultavano superati.

Per tali motivi, in data 14 luglio 2025 la Giunta ha presentato apposito emendamento al DDL presso la Commissione Bilancio del Consiglio regionale, recante alcune modifiche, sostanzialmente consistenti in:

- incremento di euro 30.018.425,67 dell'accantonamento al FCDE che da euro 394.245.268,79 viene rettificato in euro 424.263.694.46;
- conseguente incremento complessivo della quota accantonata che, nell'invarianza

delle altre componenti, risulta ammontare a euro 3.656.295.860,78 anziché a euro 3.626.277.435,11;

- conseguente peggioramento della quota disponibile, che anziché in euro - 4.851.382.104,25 viene definitivamente quantificata in euro -4.881.400.529,92.

Dalla disamina del calcolo dettagliato emerge una differente quantificazione degli accantonamenti su alcune voci di importo considerevole, su cui è il caso di soffermarsi.

Dall'allegato c) di dettaglio delle quote accantonate risulta che il fondo è stato così determinato in complessivi euro 424.263.694,46, di cui:

- per euro 257.900.000,00 sui residui del titolo 1;
- per euro 139.522,18 sui residui del titolo 2;
- per euro 157.402.297,38 sui residui del titolo 3;
- per euro 14.635,68 sui residui del titolo 4;
- per euro 8.807.239,22 sui residui del titolo 5.

La Regione ha fornito un prospetto di dettaglio relativo ai calcoli effettuati ai fini della costruzione del fondo.

2.9.1.1. fondo sui residui del bollo-auto

Con riferimento ai residui delle entrate del titolo 1, l'accantonamento è effettuato sui residui iscritti al capitolo 13362 denominato "*Recupero dell'evasione della tassa automobilistica*" (tipologia 101) sul quale sono conservati residui per euro 410.193.746,38, di cui euro 325.176.568,99 relativi ad esercizi precedenti.

La media dei cinque rapporti tra residui iniziali e residui riscossi porta a un risultato quinquennale di poco inferiore al 10%, e tuttavia le annualità 2020 e 2021 sono state pesantemente condizionate dalla sospensione *ope legis* delle attività di riscossione coattiva, per effetto delle misure economiche conseguenti alla pandemia di Sars-Cov2.

Perciò l'articolo 107*bis* del D.L. n. 18/2020 consente di proiettare sugli esercizi 2020 e 2021 le stesse percentuali di riscossione registrate sul 2019, in cui gli incassi in conto residui registrarono una percentuale di riscossione del 59,16%.

Il calcolo formulato secondo tale disposizione restituisce una percentuale media di riscossione del quinquennio del 30,54% da utilizzare per il calcolo del FCDE nel 2024, comportando un complemento a 100 non inferiore al 69%, pur volendo tenere conto dell'inevitabile alea che può caratterizzare gli esiti della riscossione coattiva.

In sede di controdeduzioni la Regione ha peraltro comunicato l'avvenuto incasso, nei primi sei mesi del 2025, di quasi 31 milioni di crediti sui 410 conservati al 31 dicembre 2024, trasmettendo apposita tabella di dettaglio con dati aggiornati al 30 giugno 2025.

La Sezione, con deliberazione n. 5/2025, ha recentemente chiarito che "*anche per la*

categoria dei crediti tributari riscossi per autoliquidazione, devono essere comunque considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE, secondo le regole ordinarie: (a) tutte le entrate accertate con provvedimento formale (avviso di liquidazione o di accertamento), ai sensi del par. 3.7.6 dei principi contabili; (b) tutti i residui attivi formatisi negli esercizi precedenti a quello del rendiconto in approvazione, poiché per gli stessi non è predicabile la coincidenza, neppure tendenziale, tra accertamento e riscossione (cfr. anche Sez. controllo Piemonte, delib. n. 37/2021/PRSE); (c) gli eventuali residui di competenza dello stesso esercizio, iscritti in sede di rendiconto, con la sola eccezione di quelli effettivamente riscossi entro l'approvazione del rendiconto o entro il termine previsto dalla legge per la sua approvazione"; dai prospetti trasmessi, i residui di competenza incassati al 30 giugno 2025 risulterebbero pari a euro 8.480.220,68.

Per verificare la congruità dell'accantonamento, si riordinano i dati nella seguente tabella:

residui iniziali	Esclusi incassi competenza	Complemento a 100	Fcde teorico	Fcde accantonato
410.193.746,38	401.713.526	69	277.182.333	257.900.000
	Esclusi incassi residui			
410.193.746,38	379.237.102	69	261.673.600	257.900.000

Nel secondo caso, patrocinato dalla Regione, la sottostima è quasi assente, mentre permane nella prima ipotesi, validata dal principio contabile e dalla Sezione nella delibera n., 5/2025 sopra citata, comunque nettamente inferiore rispetto a quella inizialmente rilevata in fase istruttoria, e prossima ai 50 milioni di euro.

Vanno inoltre considerate positivamente le azioni intraprese dall'ente per intensificare la riscossione di tali crediti, anche grazie all'affidamento a SORIS, mentre non è possibile escludere dalla base di calcolo dell'accantonamento l'importo relativo alla stipula di piani di rateizzazione, pari ad euro 11.059.152; tuttavia è comunque doveroso considerare che su tale partita, seppure di ammontare contenuto, la Regione ha comunicato un tasso di "fedeltà" dei contribuenti pari al 90%, il che consente di formulare prognosi più ottimistiche rispetto al dato storico puro e semplice.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene di poter formulare al momento una prognosi di attendibilità del fondo crediti così determinato, fermo restando l'impegno dell'amministrazione a monitorare attentamente sia la riscossione di tali residui, sia l'entità della quota da accantonare nel prossimo rendiconto sui crediti che risulteranno non incassati alla data del 31 dicembre 2025.

L'implementazione del contrasto all'evasione dell'imposta appare indispensabile anche per

dare effettività al precetto costituzionale di cui all'articolo 53, in forza del quale il carico tributario deve gravare sulla generalità dei consociati in ragione della relativa capacità contributiva.

2.9.1.2. fondo sui residui da sanzioni amministrative

Sui residui del titolo 3 - tipologia 200 - *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*, il FCDE risulta costituito nella misura di euro 51.681.465,93. La voce è poi disaggregata tra le sanzioni dovute da famiglie (con crediti conservati per circa 69 milioni) e le sanzioni dovute da imprese (per quasi 6 milioni).

Sulle prime, la media semplice delle riscossioni è prossima al 20%, imponendo un accantonamento pari all'80% che, sui 69 milioni di residui conservati al 31 dicembre 2024, richiederebbe circa 55 milioni, mentre la Regione risulta averne appostati poco meno di 39.

Anche per le sanzioni dovute dalle imprese la media semplice delle riscossioni è prossima al 20%, con la necessità di accantonare circa l'80%. Su un ammontare di residui conservati a tale titolo di euro 5.859.287,79, il FCDE dovrebbe essere pari a 4,5 milioni, mentre la Regione ne ha accantonati 3,5.

Complessivamente, su tale partita contabile l'ente ha appostato circa 43 milioni, a fronte di un calcolo da principio contabile che condurrebbe a circa 59, con un rischio di sottostima pari a circa 16 milioni.

Anche per tale ipotesi, in sede di controdeduzioni la Sezione ha chiesto di considerare, ai fini della bontà dell'accantonamento disposto, le *"procedure di riscossione maggiormente efficaci messe in atto da SORIS S.p.A. e dalle strutture regionali (maggiori rateazioni, riduzione dei tempi di invio dei carichi all'agente della riscossione, attivazione di protocolli di comunicazione con gli agenti esterni deputati a comminare le sanzioni quali i carabinieri forestali e altre autorità di controllo) e, sulla base del miglioramento della riscossione dei crediti affidati per la riscossione, si è ipotizzando che fisiologicamente gli effetti già manifestati rispetto alla gestione attiva tributaria si riflettano anche su tali crediti"*.

Secondo l'ente, poi, la stima effettuata *"tiene altresì conto degli effetti dilatori fisiologici dei versamenti da parte dei cittadini"*, comunicando che gli incassi in conto residui realizzati al 30 giugno 2025 ammontano ad euro 9.678.447,90.

Ora, se dall'ammontare complessivo dei crediti vantati (per circa 75 milioni) si sottraggono gli incassi di cui sopra, residuano da incamerare circa 65,5 milioni. Un accantonamento dell'80% corrisponderebbe a circa 52 milioni, a fronte dei circa 43 accantonati dall'ente.

Anche secondo tale lettura più favorevole all'ente non è possibile escludere rischi di sottostima, tuttavia decisamente contenuti rispetto a quanto prospettato nel DDL iniziale, dove la discrepanza tra quanto richiesto dalle disposizioni contabili e quanto accantonato dall'ente superava i quaranta milioni.

Il fatto che, pur senza azzerare la sottostima, la Regione abbia operato in tempi stretti per ridurla in maniera considerevole, quale condotta autocorrettiva immediata, consente di formulare prognosi favorevoli di adeguamento dell'accantonamento anche in prospettiva futura, e all'esito delle risultanze della gestione 2025, che dovrebbe auspicabilmente vedere risultati di incasso migliori rispetto alle medie registrate nell'ultimo triennio.

Ne consegue che, ferma la raccomandazione all'amministrazione a incrementare la riscossione o, in difetto, l'accantonamento al fondo, le perplessità, espresse in sede di deferimento, sulla posta in questione possono essere superate.

2.9.2 Fondo perdite società partecipate

L'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) prevede che *"nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*.

A mente di tale disposizione, la Regione ha provveduto ad accantonare un fondo perdite società partecipate di euro 19.347.509,70, fondo che si incrementa rispetto all'esercizio precedente di ben 17.367.315,05 euro.

L'accantonamento è stato previsto esclusivamente per i risultati conseguiti dalle società indirettamente detenute tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in quanto nell'esercizio 2023 tutte le società partecipate direttamente hanno conseguito un utile.

Nella relazione sulla gestione, la Regione evidenzia di avere accantonato, in continuità con l'esercizio precedente, una quota prudenzialmente quantificata nella misura del 15% delle perdite non coperte delle partecipate indirette (comprese le perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti), la cui quota più consistente riguarda la partecipata indiretta Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE S.p.A.).

In particolare, viene precisato che, sulla base della relazione prodotta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., si è provveduto a titolo prudenziale ad accantonare l'importo corrispondente alla quota di partecipazione regionale a copertura della perdita risultante in pre- chiusura 2024 del bilancio di TNE S.P.A.

La Sezione ritiene che l'adeguamento del fondo sulla base dei dati più recenti disponibili, alla luce dei risultati di esercizio emergenti dal pre-consuntivo del soggetto partecipato, conferisca maggiore attendibilità al fondo accantonato al 31 dicembre 2024, e costituisca prassi contabile da valutare positivamente.

Sul punto è possibile osservare che la perdita registrata dalla suddetta società non è suscettibile di riflettersi, in modo immediato e diretto, sulla finanza regionale, dal momento

che eventuali determinazioni di copertura della perdita o di ricapitalizzazione della partecipata indiretta restano condizionate alle prescrizioni contenute nell'articolo 14 del D. Lgs n. 175/2016, che impone l'adozione di un credibile piano di risanamento.

2.9.3 Fondo Contenzioso

Il fondo contenzioso, utilizzato nel corso della gestione 2024 per euro 13.642.027,32, e incrementato in sede di rendiconto per euro 3.894.069,11, chiude con una consistenza al 31/12 di euro 34.390.744,79, registrando, pertanto, una riduzione rispetto all'esercizio precedente di circa 10 milioni.

Tale accantonamento comprende la valutazione sullo stato del contenzioso tributario e la valutazione sulle liti extragiudiziali, nonché le controversie in materia sanitaria e non sanitaria.

Nella relazione sulla gestione, l'ente precisa che la composizione del fondo è stata determinata sulla base della relazione sullo stato del contenzioso in essere al 31 dicembre 2024 redatta dal Settore Avvocatura ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n.9 di Contabilità della Giunta regionale, secondo i criteri di graduazione del rischio individuati all'allegato A del medesimo regolamento, tra un rischio probabile, possibile e remoto.

Il contenzioso per controversie sanitarie e non sanitarie ha determinato una quota del fondo pari ad euro 25.882.814,68, di cui euro 879.008,73 per spese legali.

In particolare, per le controversie con un rischio probabile è stato accantonato un importo pari ad euro 2.073.674,50 - di cui euro 86.666,67 in materia sanitaria - corrispondente all'importo stesso della controversia. Per le controversie con un rischio possibile è stato previsto un accantonamento del 44%, per un importo complessivo di euro 23.022.433,52, di cui euro 21.118.765,10 per questioni sanitarie. La quota rimanente di euro 3.697,92 riguarda, invece, controversie non sanitarie stimate con un rischio remoto.

Il contenzioso in materia tributaria riguarda esclusivamente cause con rischio possibile, il cui importo ammonta ad euro 10.154.386,62, rispetto al quale è stato previsto un accantonamento del 44% per euro 4.467.930,11. Infine, il contenzioso per controversie extragiudiziali riguarda esclusivamente cause con rischio probabile il cui importo ammonta ad euro 4.000.000,00, interamente accantonati.

Rispetto all'esercizio precedente, per la gestione ordinaria, il totale del "*rischio di causa*" relativo alle controversie il cui rischio di soccombenza è stimato in "probabile" rimane sostanzialmente invariato, mentre si riduce in misura ragguardevole (per circa trenta milioni) quello delle controversie non sanitarie il cui rischio di soccombenza è stimato in "possibile".

2.9.3.1 – il contenzioso sulla restituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).

Lo specifico accantonamento per rischi potenziali effettuato in sede di rendiconto 2023 (pari a 13 milioni) è risultato, in parte applicato al bilancio 2024 (per euro 6 milioni) e in parte "liberato" in sede di rendiconto 2024 (per euro 7 milioni).

Con la nota del 20 marzo 2025, la Regione ha ricordato che tutte le controversie insorte sono riferite alla sussistenza dei presupposti generali per l'applicazione dell'IRBA, istituita con legge n. 158/1990, art. 6, comma 1, lettera c); le vertenze scaturiscono da una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea con decisione 2017/2114 del 19/7/2018 e dalla successiva ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9/11/2021, nella causa C-255/2020. La Suprema Corte di cassazione con le sentenze 6858/2023 e 6687/2023 aveva quindi statuito l'incompatibilità dell'IRBA con l'ordinamento europeo, riconoscendo al contempo il diritto dei consumatori a richiederne il rimborso anche per le annualità precedenti alla sua abrogazione, ovvero per gli anni d'imposta precedenti al 2021.

La Regione, pertanto, in sede di rendiconto 2023 aveva accantonato 13 milioni per la copertura di tale rischio. Nel corso dell'esercizio 2024, come già sopra richiamato, l'accantonamento è stato utilizzato stanziando nel bilancio 6 milioni rispetto ai quali si sono registrati impegni, secondo l'entità delle singole cause, di circa 5,5 milioni.

Ora però all'inizio del 2025 la Cassazione ha invertito il proprio orientamento e, pur senza porre in discussione la ripetibilità dell'IRBA, ha individuato il soggetto passivamente legittimato nell'Agenzia delle dogane e non nelle singole regioni.

Pertanto, pur non potendosi escludere che, in futuro, l'amministrazione centrale pagatrice possa rivolgere domande di regresso nei confronti delle amministrazioni territoriali regionali, allo stato la riduzione dell'accantonamento risulta effettivamente sorretta dal venir meno del rischio di soccombenza nei confronti dei singoli soggetti che versarono l'imposta.

2.10 Conciliazione debiti/crediti Regione Piemonte ed enti strumentali e società partecipate

Specifiche criticità riguarda la conciliazione debiti/crediti fra Regione ed enti strumentali e società partecipate.

Anche per l'esercizio 2024 sono state riscontrate significative criticità nell'attività di "verifica crediti debiti tra la Regione e i propri enti strumentali e le società partecipate" prevista dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Per il 2024, su 113 enti assoggettati alla verifica crediti e debiti, la doppia asseverazione è stata acquisita per 90 posizioni.

Tra le posizioni per cui la doppia asseverazione non è stata acquisita ve ne sono alcune per le quali gli importi di debito/credito con la Regione Piemonte sono di importo rilevante

(es. Finpiemonte, Agenzie Territoriali per la Casa).

Si è riscontrato che, per alcuni di questi enti, l'attività di riconciliazione della Regione è stata completata con notevole ritardo e la richiesta di asseverazione al Collegio dei Revisori è stata inoltrata solo nel corrente mese di luglio, e quindi dopo la presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto.

Per altre posizioni il Collegio dei revisori ha ritenuto che la riconciliazione condotta dalla Regione richiedesse ulteriori verifiche.

In sede di contraddittorio pubblico gli esponenti della Regione e del Collegio dei revisori hanno concordato sull'esigenza di rafforzare la struttura organizzativa e di assegnare un numero maggiore di risorse alla verifica sui rapporti di credito/debito con gli enti partecipati.

La Sezione rimarca l'importanza di tale obbligo atteso che disallineamenti nei rapporti di debito/credito possono incidere sull'attendibilità dei residui/attivi della Regione ma anche dei risultati del bilancio dei soggetti partecipati. Si sottolinea, inoltre, come la numerosità degli enti coinvolti, la complessità dei controlli e la necessità del confronto con gli organi di revisione delle partecipate richiede che le verifiche siano avviate con un congruo anticipo, sia da parte della Regione che dal Collegio dei revisori, rispetto alla presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto.

Si invita la Regione a fornire entro il prossimo mese di settembre aggiornamenti sul completamento delle attività volta a ottenere la doppia asseverazione anche sulle posizioni non asseverate che dovranno necessariamente essere portate a termine entro i termini di approvazione del bilancio consolidato.

Si invita il Collegio dei revisori a prestare la massima collaborazione nel successivo confronto sulle posizioni per le quali sono stati chiesti chiarimenti, in modo da giungere al rilascio della doppia asseverazione anche per le posizioni mancanti.

3. Esiti della verifica di affidabilità delle scritture contabili e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

La verifica dell'attendibilità e dell'affidabilità dei dati contabili rappresentati nel rendiconto generale dell'esercizio 2024 ha riguardato un campione di atti individuati con criteri oggettivi, attraverso il metodo del campionamento statistico, alla quale è stata affiancata una verifica su un ulteriore campione "qualitativo/professionale" di spesa corrente inerente ad acquisti di beni, servizi e forniture, costituito dai primi dieci capitoli di tale spesa individuati sulla base dell'entità degli impegni (i primi dieci capitoli più consistenti); la scelta di tale settore per il ricorso all'ulteriore campione "qualitativo/professionale" è collegata, secondo quanto suggerito da ultimo anche dalla Sezione delle Autonomie (v. la deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR del 9 aprile 2025, recante "*Linee di orientamento*

sulle parifiche dei rendiconti generali delle regioni/province autonome”), alla individuazione di un ambito, quale quello relativo alla spesa per acquisti di beni, servizi e forniture, particolarmente delicato e suscettibile di criticità, come già si è avuto modo di verificare in precedenti giudizi di parificazione (v. la decisione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 105/2021/SRCPIE/PARI del 29 luglio 2021).

In particolare, per i capitoli estratti tramite il metodo del campionamento statistico, si è proceduto alla individuazione dei 46 capitoli da sottoporre a controllo mediante l'estrazione di un capitolo ogni 161, partendo dal quarto capitolo del rendiconto dal lato delle spese, considerando il primo capitolo valorizzato qualora l'estrazione avesse individuato un capitolo a zero; successivamente, all'interno di ogni capitolo selezionato, sono state verificate le operazioni contabili di importo superiore alla soglia monetaria determinata secondo il metodo statistico.

Il valore complessivo dei capitoli di entrata, così individuati, sottoposti a campionamento ammonta ad euro 57.380.394,99, mentre quello dei capitoli di spesa è pari ad euro 238.722.240,13.

Le operazioni di verifica hanno riguardato l'esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa, la corretta allocazione in bilancio, la corretta attribuzione dei codici di bilancio e di classificazione economica, il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, nonché le registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti.

Nel complesso, le operazioni di verifica non hanno evidenziato particolari criticità in relazione alla regolarità delle procedure contabili seguite, alla classificazione economica delle entrate e delle spese, al rispetto delle norme di contabilità e dei principi contabili e alla completezza della documentazione amministrativa, salvo quanto oggetto di approfondimento nell'ambito del contraddittorio con la Regione, che, sia in fase di istruttoria che in fase di deferimento della bozza di relazione e nell'ambito dell'udienza di pre-parifica, ha fornito esaurienti riscontri come specificatamente indicato nella relazione annessa alla presente decisione a cui si rinvia (v. Vol. I, Cap. XIII).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

PARIFICA

il Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2024, di cui al Disegno di legge n. 87 con il quale è stata adottata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto del patrimonio) per l'esercizio finanziario 2024, e i successivi emendamenti presentati in Consiglio Regionale, con particolare riferimento a quelli presentati in date 14 e 15 luglio 2025, dalle cui risultanze emerge un "risultato di amministrazione disponibile" negativo per l'importo di euro **-4.881.400.529,92**, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico.

APPROVA

con le specifiche osservazioni in essa contenute, l'annessa relazione (Volumi I e II), elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025.

Gli Estensori

Laura ALESIANI

Il Presidente

Antonio ATTANASIO

Diego Maria POGGI

Massimo BELLIN

Maria DI VITA

Andrea CARAPELLUCCI

Depositato in Segreteria il **31 luglio 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE